

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;
- c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4 500 kg; g
- d. progettati o modificati come fuoristrada;
- 2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - a. appositamente progettati per i veicoli di cui al punto 6.b.1; g
  - b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: Vedere anche il punto 13.a..

Nota 1 Il punto 6.a. comprende:

- a. carri armati e altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate nella Categoria 4;
- b. veicoli corazzati;
- c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaire acque profonde;
- d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 La 'modifica' per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto 6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

- a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato per essere a prova di proiettile;
- b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);
- c. speciali rinforzi o assemblaggio per armi;
- d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 La presente Categoria non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 4 La presente Categoria non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. sono stati costruiti prima del 1946;
- b. non posseggono i prodotti di cui al presente elenco e costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; g
- c. non incorporano le armi di cui alla Categoria 1, Categoria 2 o Categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di sparare un proiettile.

#### Categoria 7

Agenti chimici o biologici tossici, "agenti antisommossa", materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- a. agenti biologici o materiali radioattivi, "adattati per essere utilizzati in guerra" per causare vittime tra la popolazione o agli animali, per degradare materiali o danneggiare le colture o l'ambiente;
- b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:
1. agenti nervini per guerra chimica:
    - a. O-alchil (uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:
      - Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e
      - Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);
    - b. O-alchil (uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:
      - Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);
    - c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioliati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
      - VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotioliato (CAS 50782-69-9);
  2. agenti vescicanti per guerra chimica:
    - a. ipriti allo zolfo, quali:
      1. solfuro di 2-cloroetil e di clorometile (CAS 2625-76-5);
      2. solfuro di bis (2-cloroetil) (CAS 505-60-2);
      3. bis (2-cloroetil) metano (CAS 63869-13-6);
      4. 1,2-bis (2-cloroetil) etano (CAS 3563-36-8);
      5. 1,3-bis (2-cloroetil)-n-propano (CAS 63905-10-2);
      6. 1,4-bis (2-cloroetil)-n-butano (CAS 142868-93-7);
      7. 1,5-bis (2-cloroetil)-n-pentano (CAS 142868-94-8);
      8. bis (2-cloroetil) etere (CAS 63918-90-1);
      9. bis (2-cloroetil) etere (CAS 63918-89-8);
    - b. lewisiti, quali:
      1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
      2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);
      3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
    - c. ipriti all'azoto, quali:
      1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);
      2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);
      3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);
  3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:
    - a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);
  4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:
    - a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);
    - b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione (CAS 39277-47-9));
  - c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
    1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:
      - \*DF: metilfosfonidifluoruro (CAS 676-99-3);
    2. O-alchil (H o uguale o minore C<sub>10</sub>, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:
      - \*QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);
    3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);
    4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

MMDGSDNARRE00870002294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- d. "agenti antisommossa", sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
1. ]-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);
  2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);
  3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro ( $\omega$ -cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);
  4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8);
  5. 10-Cloro-5,10-diidrofenasazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);
  6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1 Il punto 7.d. non si applica agli "agenti antisommossa" singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2 Il punto 7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

- e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione di almeno uno dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
1. materiali o agenti di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d.;  $\varnothing$
  2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto 7.c.;
- f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
1. equipaggiamenti progettati o modificati per la difesa contro i materiali di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;
  2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto 7.a o 7.b. e loro componenti appositamente progettati;
  3. miscele chimiche appositamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto 7.a. o 7.b.;

Nota Il punto 7.f.1. comprende:

- a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;
- b. gli indumenti protettivi.

N.B. Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di decontaminazione, *cfr* anche la voce IA004 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto 7.a., 7.b. o 7.d. e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto 7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni

N.B. *Cfr.* anche la voce IA004 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

- h. "biopolimeri" appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto 7.b., e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

MDDGGDDARREBEBB70002294529700720087

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- i. "biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
1. "biocatalizzatori" appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto 7.b, e risultanti da una specifica selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;
  2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui al punto 7.i.1, come segue:
    - a. "vettori di espressione";
    - b. virus;
    - c. colture di cellule.

Nota 1 I punti 7.b. e 7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

- a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
- b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);
- c. cloro (CAS 7782-50-5);
- d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. la voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;
- e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metilene) (CAS 503-38-8);
- f. non utilizzato dal 2004;
- g. bromuro di xilile, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: butacene (CAS 104-81-4);
- h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);
- i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);
- j. bromo acetone (CAS 598-31-2);
- k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);
- l. bromo-metiltilchetone (CAS 816-40-0);
- m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);
- n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);
- o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);
- p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. la voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2

Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti 7.h. e 7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

#### Categoria 8

"Materiali energetici" e relative sostanze, come segue:

N.B.1: Cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

N.B.2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. la Categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

MMDDGGDDNNARRRGGG00870005294529700720087

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Note tecniche

1. Ai fini della Categoria 8, esclusa la voce c.11. o la voce c.12., il termine miscela si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della Categoria 8.
2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della Categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).
3. Ai fini della Categoria 8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti.

## a. "esplosivi", come segue, e relative miscele :

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);
2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);
3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1);
4. CL-20 (HNIW o esanitrosaziosowurtziano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci g.3. e g.4. per i relativi "precursori");
5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);
6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);
7. DATB (diamminotrinetrobenzene) (CAS 1630-08-6);
8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);
9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);
10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);
11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurite) (CAS 55510-04-8);
12. furazani, come segue:
  - a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
  - b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche la voce g.5. per i relativi "precursori"), come segue:
  - a. HMX (ciclotetrametilentrinitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazo-ciclotano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);
  - b. difluoroamminati analoghi di HMX;
  - c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabicyclo [3,3,0]ottanon-3, tetranitrosemiglicourite o ehto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);
16. imidazoli, come segue:
  - a. BNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
  - b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);
  - c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
  - d. NTDNIA (N-(2-nitrotiazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
  - e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotiazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);
19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
  - a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, cyclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazolo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);
  - b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazolo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrate di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinetrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche la voce g.7. per i relativi "precursori");
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrais(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

MMDGSDNARRE300870002294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

## 25. tetrazoli, come segue:

- a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
  - b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);
  27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche la voce g.6. per i relativi "precursori");
  28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche la voce g.2. per i relativi "precursori");
  29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);
  30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);
31. triazine, come segue:
    - a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);
    - b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS130400-13-4);
  32. triazoli, come segue:
    - a. 5-azido-2-nitrotriazolo;
    - b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);
    - c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
    - d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);
    - e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);
    - f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);
    - g. non utilizzato dal 2010;
    - h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
    - i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);
    - j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobcnzotriazolo) (CAS 25243-36-1);
  33. esplosivi non elencati altrove nel paragrafo a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
    - a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; **g**
    - b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
  34. non utilizzato dal 2013;
  35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7);
  36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtziano);
  37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
  38. tetrazine, come segue:
    - a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
    - b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
  39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70 °C) e 373 K (100 °C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
  40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);

Nota Il paragrafo a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'.

## Nota tecnica

Un 'co-cristallo esplosivo' è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata nel paragrafo a.

## b. "propellenti", come segue:

1. qualsiasi "propellente" solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
  - a. 240 secondi per i "propellenti" non metallizzati, non alogenizzati;
  - b. 250 secondi per i "propellenti" non metallizzati, alogenizzati; **g**
  - c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati;
2. non utilizzato dal 2013;
3. "propellenti" dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
4. "propellenti" che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);
5. "propellenti" basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5 % a 233 K (-40 °C);
6. qualsiasi "propellente" che contenga sostanze di cui al paragrafo a.;
7. "propellenti", non contemplati altrove nel presente elenco, appositamente progettati per uso militare;

MMDGGSDNAREBEGD08700M2294529780720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;

Nota I combustibili per aeromobili di cui alla voce c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

2. alano (idruro di alluminio) (CAS 7784-21-6);
3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;
4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche le voci d.8. e d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
  - a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %;
  - b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);
  - c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
  - d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota La voce c.4.a. non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5. combustibili metallici, miscele di combustibili o miscele "pirotecniche", sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:
  - a. "metalli", come segue, e relative miscele:
    1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
    2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
  - b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:
    1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
    2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;

Nota 1 La voce c.5. si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o meno in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 La voce c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una miscela formulata per uso militare, come ad esempio propellenti ad impasto liquido, propellenti solidi o miscele pirotecniche.

Nota 3 La voce c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20 %).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad es. Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati;
7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;
8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99 %;
9. sub-idruri di titanio (TiH) con stechiometria equivalente a  $n = 0,65-1,68$ ;
10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati alla voce c.1., come segue:
  - a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;
  - b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20 °C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota La voce c.10.b. non si applica ai JP-4, ai JP-8, ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.

11. materiali pirotecnici e piroforici, come segue:
  - a. materiali "pirotecnici" o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);
  - b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoro-esafluoropropilene di vinilidene (ad es. MTV);

MMDGSDNARRECEQ0870008294528700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

12. miscele di combustibili, miscele "pirotecniche" o materiali energetici, non contemplati altrove nella Categoria 8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. contenenti più dello 0,5 % di particelle di uno qualunque dei seguenti:
1. alluminio;
  2. berillio;
  3. boro;
  4. zirconio;
  5. magnesio; g
  6. titanio;
- b. particelle di cui alla voce c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; g
- c. particelle di cui alla voce c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60 %;
- d. ossidanti, come segue, e relative miscele:
1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6);
  2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);
  3. composti costituiti da fluoro e da almeno uno degli elementi seguenti:
    - a. altri alogeni;
    - b. ossigeno; g
    - c. azoto;

Nota 1 La voce d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 La voce d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);
5. HAN (nitrate di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);
6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);
7. HNF (nitroformiato di idrazina) (CAS 20773-28-8);
8. nitrate di idrazina (CAS 37836-27-4);
9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota La voce d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.

- c. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche la voce g.1. per i relativi "precursori");
  2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche la voce g.1. per i relativi "precursori");
  3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
  4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
  5. BTTN (trinitrate di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche la voce g.8. per i relativi "precursori");
  6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
    - a. gruppi nitrici;
    - b. nitrucci;
    - c. nitrati;
    - d. nitrazo; g
    - e. difluoroammino;
  7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;
  8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
  9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);
  10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossasetano-1,7-diol formal);
  11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
  12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
  13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10.000, come segue:
    - a. poli(epicloroidrindiolo);
    - b. poli(epicloroidrintriolo);

MMDJGSDUDARRRRE0088700022945297007200887



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

14. NENA (composti di nitratocilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 e 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrate o poli(nitratometil ossirano)) (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano)).

f. "additivi", come segue:

1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);
3. BNO (nitrileossido di butadiene);
4. derivati del ferrocene, come segue:
  - a. butacene (CAS 125856-62-4);
  - b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-1);
  - c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
  - d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
  - e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove alla voce f.4;
  - f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
  - g. propil-ferrocene;
  - h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
  - i. dicitlopentil-ferrocene;
  - j. dicitloesil-ferrocene;
  - k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
  - l. dipropil-ferrocene;
  - m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-04);
  - n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8);
  - o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);
5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);
6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);
7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);
13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
  - a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2): chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
  - b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
  - c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
16. policianodifluoraminioetilenoossido;
17. agenti leganti come segue:
  - d. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);
  - e. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;

**Nota** La voce f.17.b. comprende:

- a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) (CAS 18924-91-9);  
 c. 1,1'-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18. propilcinnimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);  
 19. ossido ferrico soprafino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;  
 20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;  
 21. TEPANOL (tetraetilenepentamminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;  
 22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);  
 23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3);

g. "precursori", come segue:

N.B. nel paragrafo g. i riferimenti sono fatti ai "materiali energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (3,3-bis(clorometil)osselano) (CAS 78-71-7) (cfr. anche le voci e.1. ed e.2.);
2. sali di tert-butil-dinitrozotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche la voce a.28.);
3. derivati dell'esaaaisowurtziano tra cui HBIW (esabenzilcsaaaisowurtziano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche la voce a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilcsaaaisowurtziano) (CAS 182763-60-6) (cfr. anche la voce a.4.);
4. non utilizzato dal 2013;
5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche la voce a.13.);
6. 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche la voce a.27.);
7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche la voce a.23.);
8. 1,2,4 tridrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche la voce e.5.);
9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche la voce a.13.).

Nota 1 La Categoria 8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i "materiali energetici" di cui al paragrafo a. o con le polveri di metallo di cui al paragrafo c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alicili pirofolicci metallici ed arli di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

MMDGGSDNAREBEGD00870009294529788720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufinato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufinato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufico) (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile) (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5);
- bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6);
- cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);
- dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce IC011.d. dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

**Nota 2** La Categoria 8 non si applica al perclorato di ammonio (d.2.), NTO (a.18.) o catocene (f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;
- b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;
- c. aventi un massimo dell'80 % di perclorato di ammonio (d.2.) in termini di massa di materiale attivo;
- d. aventi un contenuto di NTO (a.18.) inferiore o uguale a 4 g;
- e. aventi un contenuto di catocene (f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

#### Categoria 9

Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

**N.B.** Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

- a. navi e componenti, come segue:
  1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque stato di riparazione o condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
  2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto 9.a.1, aventi almeno uno dei seguenti elementi, fissi o integrati nella nave:
    - a. armi automatiche di cui alla Categoria 1, o armi di cui alle Categorie 2, 4, 12 o 19, o 'supporti' o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Nota Tecnica

Il termine 'supporti' si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

- b. sistemi per la direzione del tiro di cui alla Categoria 5;
- c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:
  - 1. 'protezione contro gli agenti Chimici, Biologici, Radiologici e Nucleari (CBRN)'; e
  - 2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' progettato ai fini di decontaminazione;

Note Tecniche

- 1. La 'protezione CBRN' è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.
  - 2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo' è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.
- d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti 4.b, 5.c o 11.a e aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
    - 1. 'protezione CBRN';
    - 2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;
    - 3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di energia/propulsione o per ridurre l'impatto ambientale; e
    - 4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;
- b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
    - 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      - a. potenza sviluppata superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp.); e
      - b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min.;
    - 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      - a. potenza sviluppata superiore a 0,75 MW (1.000 hp);
      - b. inversione rapida;
      - c. raffreddati a liquido; e
      - d. totalmente ermetici;
    - 3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:
      - a. potenza sviluppata pari o superiore a 37,3 KW (50hp); e
      - b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;
  - 4. sistemi di 'propulsione indipendenti dall'aria' appositamente progettati per sottomarini;

MMDGSDNARREB20087008294529700720087



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

Nota tecnica:

La 'propulsione indipendente dall'aria' (AIP) consente al sottomarino in immersione di far funzionare il proprio sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto 9.b.4, la AIP non include energia nucleare.

- c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
- d. reti antisommersibile e reti antisiluri, appositamente progettate per uso militare;
- e. non utilizzato dal 2003;
- f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto 9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, e i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m.; e i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci "laser" a qualsiasi profondità. Il punto 9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né gli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

- g. cuscinetti silenziosi aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
  - 1. sospensioni a gas o magnetiche;
  - 2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; g
  - 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

## Categoria 10

"Aeromobili", "veicoli più leggeri dell'aria", "velivoli senza pilota" ("UAV"), motori aeronautici e apparecchiature per "aeromobili", relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione vedere la Categoria 11.

- a. "Aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" con equipaggio e loro componenti appositamente progettati;
- b. non utilizzato dal 2011;
- #c. aeromobili e veicoli più leggeri dell'aria senza equipaggio e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
  - 1. "UAV", veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e "veicoli più leggeri dell'aria" senza equipaggio;
  - 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra;
  - 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo;



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati;
- e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
  - 1. "aeromobili" di cui al punto 10.a.; o
  - 2. aeromobili senza pilota di cui al punto 10.c.;
- f. "apparecchiature a terra" specificamente progettate per gli aeromobili di cui al punto 10.a. o i motori aeronautici di cui al punto 10.d.;

Nota tecnica

Le "apparecchiature a terra" comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte.

- g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate al punto 10.a., progettate per gli "aeromobili" di cui al punto 10.a.;

Nota Il punto 10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui al presente elenco, né hanno supporti o accessori ad esse destinati.

NB: Per gli elmetti vedere anche la Categoria 13 al punto 13.c.

- h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
  - 1. paracadute non contemplati altrove nel presente elenco;
  - 2. paracadute frenanti;
  - 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);
- i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.

Nota 1 Il punto 10.a non si applica agli "aeromobili" e "veicoli più leggeri dell'aria" o varianti di tali "aeromobili", appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. non sono aeromobili da combattimento;
- b. non configurati per uso militare e non siano equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e
- c. certificati per uso civile dalle Autorità per l'Aviazione Civile di uno o più Stati membri dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar.

MMDDGGSSDDNARBE32008700083294529700720087

14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- Nota 2 Il punto 10.d non si applica a:
- motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati dalle Autorità per l'Aviazione Civile nazionale (1), di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su "aeromobili civili", o loro componenti appositamente progettati;
  - motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per "UAV".
- Nota 3 Il punto 10.a e il punto 10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per "aeromobili" o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.
- Nota 4 Ai fini del punto 10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari.
- Nota 5 Il punto 10.a. non si applica agli "aeromobili" aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946; b. non incorporano prodotti specificati nel presente elenco, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilità fissate dalle autorità per l'Aviazione Civile, di uno o più Stati membri dell'UE o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar; e c. non incorporano le armi specificate nel presente elenco, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione.

#### Categoria 11

Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti, non indicati in altre voci del presente elenco, come segue:

- apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;

Nota Il punto 11.a. comprende:

- apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;
- tubi ad agilità di frequenza;
- sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza e il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;



14-7-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 163

- d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;
- e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati e apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;
- f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione e il caricamento di chiavi crittografiche e apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;
- g. apparecchiature di guida e navigazione;
- h. apparecchiature per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;
- i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;
- j. "sistemi automatizzati di comando e controllo".

N.B. Per il "software" associato al sistema radio definito dal software ai sistemi radio militari a definizione software (SDR) vedere la Categoria 21.

- b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati;
- c. "veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati per uso militare.

#### Categoria 12

Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. sistemi d'arma a energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o per far fallire la missione del medesimo;
- b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi a energia cinetica.

N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, vedere le Categorie 1, 2, 3, 4 del presente elenco.

Nota 1 La presente Categoria comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

- a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

MMDDGSDNARRRE300870003394529780720087

